



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Della valle Flora

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
33	20/02/2025	7	20

Oggetto:

***SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO PER UN PERIODO DI GIORNI TRE PER IL COMUNE DI GIFFONI
VALLE PIANA***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a) il Consiglio Regionale della Campania, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti, ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 22 novembre 2010, pubblicata sul BURC n. 77 del 24 novembre 2010 ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola" e la Legge Regionale n. 20 del 11 novembre 2019, pubblicata sul BURC n. 68 del 11 novembre 2019 ad oggetto: "Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania";
- b) con deliberazione n. 585 del 16.12.2020 la Giunta Regionale ha approvato la "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola", successivamente modificata con DGR n. 500 del 30.08.2023;
- c) ai sensi delle suddette deliberazioni è stabilito, tra l'altro, che:
 - c.1. per le zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola vige il rispetto del limite di 340 kg di azoto per ettaro all'anno di azoto apportato con effluenti di allevamento, inteso come quantitativo medio aziendale;
 - c.2. per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati vige il rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno di azoto apportato con effluenti di allevamento, inteso come quantitativo medio aziendale;

TENUTO CONTO che:

- a) come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i, nell'ambito del periodo di divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.), è stabilito un periodo di divieto continuativo di almeno 62 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio) che risulta essere il periodo in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da parte delle colture non consentono una corretta gestione delle operazioni agronomiche;
- b) i periodi di sospensione, correlati all'andamento meteorologico, sono valutati sulla base di appositi bollettini, e possono essere concessi qualora le condizioni di praticabilità dei terreni siano tali da consentire l'utilizzazione agronomica degli effluenti e questa avvenga in presenza di appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggiere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina.
- c) ai sensi della Parte 4 dell'Allegato tecnico di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i. sono stabiliti i criteri per l'emanazione della sospensione temporanea di spandimento, come di seguito riportato:

*"I Settori tecnico provinciali per l'agricoltura, su istanza ad essi avanzata da imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento, o da loro organizzazioni rappresentative, sulla base di particolari eventi meteorologici, possono inoltrare alla struttura regionale competente UOD 50.07.06 (attualmente denominata 50.07.20) la richiesta di sospensione temporanea del divieto temporale di spandimento prevista dalla disciplina tecnica regionale. La sospensione del divieto sarà concessa previa valutazione positiva dell'istanza, **tenuto conto anche delle previsioni meteorologiche** ed interesserà esclusivamente appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggiere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina. La sospensione, per ciascun territorio comunale interessato, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla disciplina tecnica regionale, indicherà i valori massimi di liquami da distribuire (m3 /ha) e il periodo consentito per lo spandimento. In ogni caso, la sospensione si intende automaticamente decaduta nel caso di sopravvenute precipitazioni meteoriche. È esplicitamente esclusa ogni forma di "silenzio assenso";*

CONSIDERATO che la Confagricoltura Salerno, con mail del 20.02.2025, acquisita agli atti con PG/2025/0089120 del 20.02.2025, ha inoltrato alla UOD 50.07.20 la richiesta di sospensione del divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento stabili dal DM 5046/2016, dalla L.R. n. 14/2010 e dalla DGR n. 585/2020 e s.m.i. per il comune di Giffoni Valle Piana ad integrazione della deroga al divieto temporale di spandimento per alcuni comuni della provincia di Salerno disposta con DRD 32 del 19.02.2025;

CONSIDERATO inoltre che al fine di valutare l'accoglimento della richiesta su menzionata si è preso in esame sia i dati della piovosità e della temperatura minima e massima del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, attraverso cui effettuare una stima del valore medio giornaliero di evapotraspirato sia il Bollettino Meteo del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania (<http://centrofunzionale.regione.campania.it/>);

TENUTO CONTO che, come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i, **è stato rispettato il periodo di divieto continuativo di spandimento di almeno 62 giorni** (1° dicembre-31 gennaio) nell'ambito del periodo di divieto di

spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, di valutare positivamente l'istanza succitata **per il territorio comunale di Giffoni Valle Piana** e pertanto:

- a) di concedere una sospensione di **tre (3) giorni**, fino al giorno 23 febbraio 2025, al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici, fermo restando tutto quanto altro previsto dalla Legge regionale n. 14/2010, dalla Legge regionale n. 20/2019 e dalla "Disciplina tecnica regionale" di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i.;
- b) che durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. **l'azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
 - ii. **il volume massimo di reflui** che è possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto **non deve superare 3 metri cubi a ettaro**, e comunque con **apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro** come desumibile dalla Comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all'anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
 - iii. interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica, di cui al punto i), con presenza di colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d'azione;
 - iv. siano puntualmente registrati nell'apposito "Registro delle operazioni colturali";
 - v. siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
 - vi. siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;
 - vii. il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari incaricati della U.O.D. 50.07.20 e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. medesima

D E C R E T A

per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato e confermato, e visto che, come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i., è stato rispettato il periodo di divieto continuativo di spandimento di almeno 62 giorni (1° dicembre-31 gennaio) nell'ambito del periodo di divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.);

- 1) di valutare positivamente l'istanza della Confagricoltura Salerno con mail del 20.02.2025, acquisita agli atti con PG/2025/0089120 del 20.02.2025, e di concedere, fermo restando quant'altro previsto dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010, dalla legge regionale n. 20 dell'11 novembre 2019 e dalla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i., **una sospensione di tre (3) giorni** al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici al Comune di **Giffoni Valle Piana**;
- 2) che durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. **l'azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
 - ii. **il volume massimo di 3 metri cubi a ettaro**, e comunque con **apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro** come desumibile dalla comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all'anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
 - iii. **interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica**, di cui al punto i), **con presenza di colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina** e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d'azione;

- iv. siano puntualmente registrati nell'apposito "Registro delle operazioni culturali";
 - v. siano **sospesi in caso di precipitazioni meteoriche** sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
 - vi. siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i. e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;
 - vii. il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale;
- 3) di ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 ("Campania Casa di Vetro") e di inviare il presente provvedimento all'Assessore all'Agricoltura, al Comune di Giffoni Valle Piana, alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e dell'Ecosistema (50.06.00), alla Segreteria della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza, (40.03.03), al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali e al Comando Provinciale di Salerno dei Carabinieri forestali, alla U.O.D. tematica di Salerno (50.07.26), all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC), Dipartimento Provinciale di Salerno; al Ministero per la Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

DELLA VALLE



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
33	20/02/2025	50	7	20

Oggetto:

SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PER UN PERIODO DI GIORNI TRE PER IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D7C4401A1CBB7DDADFB78198D15808AE8E957FE0

Frontespizio Allegato : C3A695E8586639C593462B51F7A6305A60F7C28A